



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 1° dicembre 2020

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 064

Prot. 748

Oggetto: **DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157 recante "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".**

Sommario *Sulla GU n. 297 del 30 novembre 2020 è stato pubblicato il DL n. 157/2020; i contenuti del decreto che interessano l'attività di Patronato riguardano l'introduzione di una ulteriore indennità per alcune particolari categorie di lavoratori.*

Sulla GU n. 297 del 30 novembre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 30 novembre 2020 n. 157 recante "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, vale a dire il 30 novembre 2020; i contenuti che coinvolgono l'attività di Patronato riguardano soltanto l'introduzione di una ulteriore indennità per particolari categorie di lavoratori che si illustrano di seguito.

## 1. NUOVE INDENNITÀ PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

L'articolo 9 introduce una **indennità una tantum**, pari a **1.000** euro, per alcune particolari categorie di lavoratori già destinatarie della precedente indennità onnicomprensiva-bis prevista dall'articolo 15 del DL n. 137/2020.

Il comma 1 prevede che ai soggetti che hanno già beneficiato della precedente indennità onnicomprensiva-bis la nuova indennità una tantum sarà erogata in via automatica.

I successivi commi stabiliscono i requisiti per le stesse categorie di lavoratori che, invece, sono tenuti a presentare la domanda non avendo già beneficiato della precedente indennità onnicomprensiva-bis.



## 1.1 Soggetti destinatari e condizioni

Di seguito si illustrano le condizioni richieste per ogni singola categoria di destinatari; in buona sostanza le condizioni richieste sono le medesime di quelle già previste dall'articolo 9 del DL n. 104/2020 e dall'articolo 15 del DL n. 137/2020 con la sola differenza che è modificata la data entro la quale far valere i requisiti che, in questo caso, coincide con il 30 novembre 2020.

### 1.1.1 **Lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e dipendenti di stabilimenti termali**

Il comma 2 del citato articolo 9 riconosce la indennità di 1.000 euro ai lavoratori:

- **stagionali** del settore turismo e degli stabilimenti termali,
- **in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

I suddetti lavoratori hanno diritto all'indennità a condizione che:

- abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020**,
- abbiano svolto nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020 almeno 30 giornate di lavoro,
- alla data del 30 novembre 2020 non siano titolari
  - di pensione,
  - di rapporto di lavoro dipendente,
  - di NASPI.

### 1.1.2 **Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali**

Il comma 3, alla lettera a) riconosce l'indennità ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali a condizione che:

- abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020**;
- abbiano svolto nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020 **almeno 30 giornate di lavoro**;
- **non** siano titolari di un **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** diverso da quello intermittente, né titolari di **pensione**, al momento di presentazione della domanda (comma 4).

### 1.1.3 **Lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**

Il comma 3, alla lettera b) riconosce l'indennità ai lavoratori di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 purché:



- abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno trenta giornate** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
- **non** siano titolari di un **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** diverso da quello intermittente, né titolari di **pensione**, al momento di presentazione della domanda (comma 4).

Secondo quanto stabilito per le indennità precedenti, sono destinatari del beneficio sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

#### 1.1.4 Lavoratori autonomi titolari di contratti occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice civile

La lettera c) del comma 3 prevede che i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie se non alla Gestione separata, hanno diritto all'indennità in presenza delle seguenti condizioni:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 **siano stati titolari di contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice civile;
- siano iscritti in Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 con accredito di almeno **un contributo mensile**;
- non abbiano un contratto in essere alla data del 30 novembre 2020;
- **non** siano titolari di un **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** diverso da quello intermittente, né titolari di **pensione**, al momento di presentazione della domanda (comma 4).

#### 1.1.5 Lavoratori autonomi incaricati delle vendite a domicilio

Gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, secondo la lettera d) del comma 3, hanno diritto all'indennità in presenza delle seguenti condizioni:

- titolarità di **partita IVA** al 30 novembre 2020;
- **iscrizione** - *in via esclusiva* - **alla Gestione Separata** alla data del 30 novembre 2020;
- aver prodotto un **reddito** derivante dalle suddette attività **superiore a 5.000,00 euro nell'anno 2019**;
- **non** titolarità di un **contratto di lavoro subordinato** a tempo indeterminato diverso da quello intermittente, né titolari di **pensione**, al momento di presentazione della domanda (comma 4).



### 1.1.6 Lavoratori a tempo determinato del settore turismo dipendenti di stabilimenti termali

Il comma 5 prevede per i lavoratori a tempo determinato del settore turismo e dipendenti degli stabilimenti termali l'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro, alle seguenti condizioni:

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più **contratti di lavoro a tempo determinato** nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad **almeno trenta giornate**;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a **tempo determinato** o **stagionale** nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad **almeno trenta giornate**;
- **non** titolarità alla data del **30 novembre 2020** di **pensione** e di un **rapporto di lavoro dipendente**.

### 1.1.7 Lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS

Il comma 6 dispone il diritto all'indennità di 1.000 euro per i lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS in presenza dei seguenti requisiti:

- **30 giornate** di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020,
- un reddito derivante non superiore a **50.000 euro**,
- non titolarità di pensione alla data del 30 novembre 2020,
- **non** titolarità di rapporto di lavoro dipendente **a tempo indeterminato diverso dal lavoro intermittente** senza corresponsione dell'indennità di disponibilità alla data del 30 novembre 2020,

*oppure*

- **7 giornate** di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020,
- un reddito derivante non superiore a **35.000 euro**,
- non titolarità di pensione alla data del 30 novembre 2020,
- **non** titolarità di rapporto di lavoro dipendente **a tempo indeterminato diverso dal lavoro intermittente** senza corresponsione dell'indennità di disponibilità alla data del 30 novembre 2020,

Riguardo a tale categoria di lavoratori il comma 7 dispone che il requisito della non titolarità di rapporto di lavoro dipendente richiesta per le indennità previste dai precedenti decreti debba riferirsi "esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato".

## 1.2 Regime di cumulabilità

Riguardo al regime di cumulabilità il comma 8 dell'articolo 9 si limita a stabilire che le indennità ivi previste non sono tra loro cumulabili.



### **1.3 Presentazione delle domande e monitoraggio**

I commi 8 e 9 dell'articolo in esame prevedono che le indennità siano erogate previa domanda e nel limite di spesa previsto; l'INPS provvede al monitoraggio e non adotterà provvedimenti concessori in caso di superamento del limite di spesa anche in via prospettica.

Per i soggetti tenuti a presentare la domanda è previsto che questa deve essere presentata secondo le modalità previste dall'INPS ed entro il **15 dicembre 2020**.

Tenuto conto che il termine per la presentazione della domanda di indennità onnicomprensiva-bis in base alla circolare INPS n. 137/2020 è stato prorogato dal 30 novembre al 18 dicembre 2020 (*cf. messaggio INAPA del 27 novembre 2020*), si ritiene che anche tale data del 15 dicembre sarà procrastinata.

### **2. RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA INDENNITÀ ONNICOMPENSIVA PREVISTA DALL'ARTICOLO 9 DEL DL N. 104/2020**

Il comma 10 dell'articolo 9 prevede che le domande intese ad ottenere la indennità onnicomprensiva prevista dall'articolo 9 del DL n. 104/2020 debbano essere presentata, a pena di decadenza, entro il **15 dicembre 2020** (quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto in commento).

Si ricorderà che il DL n. 137/2020 aveva fissato tale termine al 13 novembre 2020 (quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto n. 137/2020). Ora, con la previsione descritta sono riaperti anche i termini per le domande relative alla precedente indennità onnicomprensiva; l'INPS, pertanto, dovrà adeguare le procedure che, al momento, non consentono l'acquisizione di tali domande.

Per quanto superfluo, si ricorda che sono tenuti a presentare la domanda soltanto coloro i quali non avessero già beneficiato della indennità immediatamente precedente.

### **3. INDENNITÀ PER I COLLABORATORI SPORTIVI**

L'articolo 11 prevede un'ulteriore indennità per il mese di **dicembre 2020** pari a **800 euro** in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso:

- il CONI (Comitato Olimpico Nazionale),
- il CIP (Comitato Italiano Paralimpico),
- le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva - riconosciuti dal CONI o dal CIP,
- le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Destinatari del beneficio sono i soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. A tal fine si



considerano cessati tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

L'indennità non è riconosciuta ai percettori di reddito da lavoro, del Reddito di Cittadinanza e del Reddito di Emergenza nonché ai beneficiari delle prestazioni introdotte dal DL n. 18/2020 e successivi.

Si considerano come reddito da lavoro i redditi da lavoro autonomo, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, **con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.**

Le **domande** degli interessati, unitamente all'autocertificazione relativa ai requisiti richiesti, devono essere presentate alla società Sport e Salute S.p.A., che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione, **entro il 7 dicembre 2020.**

Il comma 3 dell'articolo 11 prevede, che ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno o novembre e per i quali permangono i requisiti, l'indennità per il mese di dicembre è erogata senza necessità di ulteriore domanda.

Nel comma 4, inoltre, viene stabilito che Sport e Salute, entro il 31 dicembre 2020, ripartirà tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, le eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di dicembre.

Come di consueto, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o supporto.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE  
(Anna Giannini)

Allegati: stralcio del DL n. 157/2020